DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002318	**19/11/2025**

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 12725/2017. Sentenza n. 1054/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002634 DEL 13/11/2025
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 30 (trenta) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 19/11/2025 12:05 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 19/11/2025 12:07* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 19/11/2025 12:36 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 19/11/2025 12:34* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/11/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 19/11/2025 12:41
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 12725/2017. Sentenza n. 1054/2025. Esecuzione.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con atto di citazione ritualmente notificato, R.G. n. 12725/2017, gli attori, chiedevano al Tribunale di Bari, previo accertamento della responsabilità medica, la condanna della ASL BA e dei due medici coinvolti nei fatti di causa, alla refusione dei danni subiti dal congiunto deceduto; vinte le spese di lite;
- sì costituivano in giudizio i medici chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata in ipotesi di parziale accoglimento della domanda attrice, proponevano domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della ASL BA;
- sì costituiva in giudizio la ASL BA per tramite di avv. interno, concludendo per il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza nel merito;
- il giudizio era istruito a mezzo di acquisizione documentale e CTU medico-legale, dalla quale emergeva il nesso causale fra l'evento lesivo ed il decesso del *de cuius* secondo il "*principio del più probabile che non*", condizione non pienamente condivisa dal consulente Medico Legale dell'Azienda, il quale riconsiderava tutte variabili indipendenti collegate al caso clinico, elementi tali da escludere l'applicazione del predetto principio;
- con sentenza n. 1054/2025 del 25.03.2025 notificata in pari 16.07.2025, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda degli attori, dichiarava la responsabilità dei convenuti in ordine all'evento dedotto in giudizio e, per l'effetto:
  - condannava la ASL BA e i due medici, in solido fra loro, al risarcimento dei danni *iure proprio* per la perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di sopravvivenza del congiunto;
  - compensava per un quinto le spese di lite, condannando i convenuti in solido tra loro alla refusione dei residui quattro quinti delle spese di lite in favore del difensore antistatario;
  - poneva definitivamente a carico della ASL BA e dei medici le spese della CTU espletata;

- la ASL BA ed i medici impugnavano la sentenza con distinti atti di appello, riuniti al RG n. 851/2025 della Corte d'Appello di Bari, giudizio attualmente pendente, sul presupposto di una errata quantificazione del danno riferito alla perdita di chance.

CONSIDERATO CHE

- il difensore degli attori in data 14.07.2025 notificava ai medici ed alla ASL BA atti di precetto per il pagamento della sorte capitale in favore dei suoi assistiti e delle spese legali in suo favore, a cui rinunciava con atti del 15.07.2025 acclarati al prot. az. n. 91872 e n. 91876 del 16.07.2025;
- con nota del 24.10.2025 acclarata al prot. az. n. 134001/2025 indirizzata ai medici coinvolti nei fatti di causa, la Struttura Burocratico Legale, richiedeva l'esecuzione pro-quota del titolo, riscontrata da uno dei due medici con nota acclarata al prot. az. n. 136714/2025 del 30.10.2025, il quale dichiarava di non voler assolvere all'obbligazione, mentre il secondo rimaneva silente;
- con nota del 29.10.2025 acclarata al prot. az. n. 136011/2025 la Struttura Burocratico Legale comunicava al difensore degli attori i conteggi eseguiti e richiedeva l'integrazione documentale necessaria per poter procedere alla liquidazione del danno, riscontrate dal difensore con nota acclarate al prot. az. n. 136731/2025 del 30.10.2025 e nota n. 139233/2025 del 05.11.2025, con le quali confermava le risultanze contabili della SBL, oltre a trasmettere la documentazione necessaria per procedere con la liquidazione della sentenza, ivi comprese le quietanze delle spese della CTU.

RITENUTO

- pertanto, al sol fine di evitare l'esecuzione forzosa, con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito dell'appello nei confronti di tutte le parti in causa, di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bari n. 1054/2025, liquidando in favore degli attori e in favore dell'avvocato difensore distrattario, le somme come dettagliato nei modelli privacy, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 1054/2025 del 25.03.2025 e per l'effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, e rimborso spese CTU, le somme come dettagliate nei *modelli privacy*, parti integranti del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e

ss.mm.ii., con ogni più ampia riserva di azione di recupero all'esito dell'appello nei confronti di tutte le parti in causa;

- liquidare e conseguentemente pagare in favore dell'avvocato difensore distrattario, a titolo di spese di lite, le somme come dettagliate nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973 nei confronti dei beneficiari;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 764.484,37 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2017 e rideterminata negli esercizi successivi;
- trasmettere il presente provvedimento ai beneficiari, per il tramite del loro difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- notificare il presente provvedimento ai medici coobbligati, agli indirizzi pec certificati, ed ai loro difensori, con riserva di ogni azione a tutela dell'Ente nei loro confronti;
- trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. n.1003/2025

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2017	764.484,37

☒ CONTIENE liquidazione ☐ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità

PROPOSTA N.RO 20250002634 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002318 DEL 19/11/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	*Firmato digitalmente il 17/11/2025 08:48*
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	*Firmato digitalmente il 17/11/2025 09:01*
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	*Firmato digitalmente il 17/11/2025 11:05*